

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26427 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udiienza: 20/05/2019

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:

Forieri Luigi, nato a Vetralla, il 2/2/1968;

Pecci Manuel, nato a Roma, il 15/12/1990;

avverso l'ordinanza del 8/2/2019 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Pecci e per l'inammissibilità di quello del Forieri;

udito per l'indagato Pecci l'avv. Carlo Taormina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO



1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato le istanze di riesame proposte da Forieri Luigi e da Pecci Manuel avverso il provvedimento con il quale sono state applicate, al primo, la custodia cautelare in carcere ed al secondo gli arresti domiciliari, in riferimento ai reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di estorsione e favoreggiamento aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., per come rispettivamente contestati.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori entrambi gli indagati.

2.1 Con il ricorso proposto nell'interesse del Forieri vengono dedotti vizi della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale non avrebbe innanzi tutto motivato l'implicito rigetto della richiesta difensiva di annullare l'ordinanza genetica per il difetto di gravi indizi non tanto della sussistenza dell'associazione mafiosa ipotizzata, quanto della partecipazione alla medesima dell'indagato. In tal senso non potrebbero essere valorizzate le mere millanterie del Forieri con il Trovato in ordine a suoi presunti legami con ambienti mafiosi, né il suo incontro il 17 agosto 2018 con il fantomatico "zio Tony", la cui caratura criminale sarebbe stata inferita in maniera congetturale solo perché il suddetto incontro avvenne in un locale di proprietà del nipote di un noto esponente 'ndranghetista. E parimenti inconsistenti sarebbero gli elementi ricavati dall'incontro dell'indagato con il Bonavota. Quanto alla tentata estorsione ai danni del Camilli, ingiustificata ed illogica sarebbe l'interpretazione fornita dai giudici del riesame delle conversazioni del Forieri captate nel corso delle indagini, né sarebbe dato comprendere quale sia stato il suo effettivo ruolo nella vicenda, posto che nella lunga fase preparatoria dell'azione criminosa – pure oggetto di intercettazione – mai egli era comparso ed il suo contributo alla consumazione del reato si sarebbe inverosimilmente esaurito nell'arco di un solo giorno. Sempre con riguardo al reato associativo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che emergono dalle risultanze d'indagine esclusivamente rapporti intrattenuti dal Forieri con il Trovato, insufficienti ad identificarlo come intraneo al sodalizio mafioso. Ed in tal senso contraddittoria sarebbe poi la contestazione al medesimo, al capo 14-quater, del reato di favoreggiamento, aggravato dalla finalità mafiosa, dello stesso Trovato in riferimento alla vicenda relativa all'attentato ai danni della Grazini Traslochi di cui quest'ultimo si sarebbe reso autore. Insufficiente ed illogica sarebbe inoltre la motivazione relativa alla ritenuta natura mafiosa del sodalizio cui avrebbe preso parte il Forieri, mentre, quanto alla detenzione da parte dello stesso di un'arma per conto del medesimo, meramente congetturale sarebbe l'interpretazione formulata dai giudici del riesame dell'intercettazione posta a fondamento di tale accusa.

2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del Pecci articola quattro motivi.



2.2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di reità dell'indagato in riferimento al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di Guidozi Andrea. Anzitutto per il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 195 comma 4 c.p.p. la relazione di servizio nella quale il Brig. Favilla ha riportato le confidenze ricevute dalla persona offesa. Non di meno il valore indiziario attribuitole dai giudici del riesame sarebbe frutto di un travisamento del suo contenuto, atteso che dalla stessa emerge al più come il Guidozi non sarebbe stato intimidito dalle presunte iniziative intraprese per costringerlo a rinunciare alla minacciata azione legale nei confronti dell'indagato.


2.2.2 Manifestamente illogica ed apodittica è poi per il ricorrente l'interpretazione fornita dal Tribunale della conversazione intercettata tra il Trovato ed il Pecci, atteso che dalla stessa emergerebbe come questi abbia cercato di dissuadere il primo dall'intraprendere azioni violente nei confronti del Guidozi, peraltro vagheggiate dal Trovato non già per favorire il Pecci, quanto, piuttosto, perché contrariato per l'atteggiamento tenuto in sua presenza dalla persona offesa. Ed in tal senso i giudici del riesame avrebbero travisato la conversazione del 13 dicembre 2017 tra il Trovato e il Guidozi, dalla quale invece affiora l'evidente intenzione del primo di favorire una bonaria composizione della controversia insorta tra quest'ultimo e l'indagato, il che, quantomeno, consentirebbe di escludere la sussistenza del profitto e del danno necessari ai fini della configurabilità del reato contestato. Il Tribunale avrebbe poi travisato anche le stesse dichiarazioni rese dal Guidozi, da cui emerge come fu quest'ultimo a cercare il Pecci, che comunque rimborsò il prezzo dei trattamenti estetici che gli avevano asseritamente procurato delle lesioni, ed al quale fu sempre la stessa persona offesa a comunicare la sua intenzione di sottoporsi ad una visita dermatologica e cioè esattamente il contenuto della lettera poi inviata al Pecci attraverso l'avv. Sinatora. Inoltre, a proposito del Trovato, il Guidozi ammetteva di conoscerlo da diversi anni e che quest'ultimo aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento conciliativo, riconoscendo il danno che aveva subito. Ed infine, con riguardo all'occasione in cui si incontrò nel suo ristorante con l'indagato ed il Trovato, le sue dichiarazioni sarebbero nel senso per cui il secondo insistette nel tentativo di trovare una soluzione bonaria alla controversia, mentre il Pecci si dimostrò meno conciliante, tanto che fu il Guidozi a minacciarlo di "alzargli le mani". Del tutto inopinatamente, dunque, il Tribunale avrebbe tratto da tale compendio indiziario la prova di un presunto accordo estorsivo intervenuto tra il Pecci ed il Trovato, nonché dell'attività intimidatoria posta in essere da quest'ultimo per costringere il Guidozi a rinunciare alle sue pretese risarcitorie e dell'effettiva rinuncia da parte della persona



offesa a tali pretese. Al contrario, secondo il ricorrente, proprio la dinamica dell'ultimo incontro a tre rivelerebbe, come già accennato, il senso della successiva conversazione intercettata tra il Pecci ed il Trovato, evidenziando come questi si fosse ritenuto offeso dal comportamento del Guidozi e per questo avesse autonomamente ipotizzato una ritorsione nei suoi confronti, a prescindere dalle esigenze del Pecci. Ed in questa ottica dovrebbe essere più logicamente interpretata, secondo il ricorrente, anche il colloquio del Guidozi con l'avv. Sinatora, nel corso del quale il legale gli aveva ricordato la caratura criminale del Trovato.

2.2.3 In definitiva, gli elementi raccolti ed illogicamente valutati dal Tribunale dimostrerebbero esclusivamente che, prima dell'autonoma iniziativa del Trovato di fare pressione sul citato legale, alcuna intimidazione era stata esercitata nei confronti del Guidozi, men che meno dal Pecci e che la controversia insorta tra i due è stata definita senza che la persona offesa ne abbia avuto un danno e l'indagato ricavato alcun ingiusto profitto. In ogni caso alcuna risultanza investigativa dimostrerebbe ciò che è stato apoditticamente sostenuto dai giudici del riesame e cioè che il Pecci si sarebbe rivolto al Trovato per risolvere i suoi dissidi con il Guidozi. Infatti dalle intercettazioni in atti, evidentemente travisate dal Tribunale, emergerebbe l'esatto contrario e cioè che del tutto autonomamente il Trovato, essendone venuto a conoscenza, decise di intromettersi nella controversia al fine di favorirne una soluzione pacifica. Intromissione che peraltro è avvenuta prima che egli venisse a sapere dal Pecci della questione al momento in cui giunse la lettera dell'avv. Sinatora e che anche nell'incontro del 13 dicembre 2017 nel ristorante del Guidozi era stata frutto di una autonoma iniziativa, come si desumerebbe dal contenuto della successiva intercettazione della conversazione intrattenuta in auto dall'indagato con il Trovato. Non meno apodittica sarebbe poi l'affermazione dei giudici del merito per cui l'indagato avrebbe sfruttato nel suo incontro con il Guidozi anche solo la mera presenza del Trovato, attesa la sua cattiva fama nel viterbese, posto che nell'occasione, come ricordato, tale incontro è stato del tutto pacifico e ha avuto ad oggetto una soluzione bonaria della vicenda, mentre, semmai, chi cercò di intimidire la controparte fu proprio il Guidozi. Peraltro il Tribunale ha trascurato di considerare come il centro estetico del Pecci fosse assicurato e dunque egli non vantava alcun concreto interesse ad ostacolare le iniziative della persona offesa mirate ad ottenere un risarcimento.

2.2.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. In proposito la motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe anzitutto apodittica nella misura in cui addebita al Pecci il ricorso al suddetto metodo, nonostante egli abbia risarcito il Guidozi, abbia cercato con il medesimo una soluzione bonaria della controversia e, come detto, fosse



munito di copertura assicurativa. Né il Tribunale avrebbe dimostrato che tanto il Pecci, come il Guidozi, fossero a conoscenza dall'inizio della presunta caratura criminale del Trovato. In secondo luogo non sarebbe stata dimostrata la natura "mafiosa", alla luce dei parametri normativi di cui all'art. 416-bis c.p., dell'organizzazione cui apparterebbe il Trovato e la cui forza intimidatrice viene evocata, mentre il mancato ricorso nel caso di specie a condotte violente ed il difetto della prova che la vittima sia stata intimidita dalla consapevolezza del ruolo criminale dello stesso Trovato semmai porta ad escludere l'applicazione nel concreto di tale "metodo". Analogamente il provvedimento del giudice del riesame non evidenzerebbe le ragioni per cui dovrebbe ritenersi che il Pecci fosse consapevole dell'eventuale inserimento del Trovato in un contesto criminale di rilievo tipico ai fini della configurabilità della contestata aggravante. Peraltro, per conforme insegnamento giurisprudenziale, la sussistenza di quest'ultima presuppone che il reato venga commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un sodalizio mafioso, condizione sulla quale il Tribunale non avrebbe motivato.

2.2.5 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In tal senso apodittico in ordine al riconoscimento del pericolo di reiterazione del reato sarebbe il riferimento operato dal Tribunale al fatto che il Pecci conosca il Trovato da dieci anni, circostanza invero neutra, tanto che dagli atti emerge come anche la vittima vantì analoga risalente conoscenza di quest'ultimo. Meramente congetturali ed astratte sono poi per il ricorrente le considerazioni dei giudici del riesame sulla possibilità che il Pecci, se lasciato libero, possa replicare anche in diversi contesti criminali condotte criminose analoghe a quella contestategli. L'ordinanza impugnata avrebbe poi omissso di valutare le concrete circostanze della vicenda e il fatto che l'indagato è incensurato e titolare di un'attività commerciale. Manifestamente illogico sarebbe invece il ragionamento fondato su di una frase rivolta dal Pecci al Trovato ed interpretata come manifestazione dell'atteggiamento di disponibilità del primo nei confronti del secondo, posto che è lo stesso Tribunale ad ammettere come alcuna evidenza sia stata acquisita in merito al fatto che l'indagato si sia effettivamente messo a disposizione dell'organizzazione criminale e come anzi il Trovato si sia lamentato del fatto che lo stesso non abbia tenuto fede alla promessa di informarlo sull'abitazione del Camilli. Né dal complesso delle indagini, sia antecedenti che successive alla vicenda relativa alla presunta estorsione ai danni del Guidozi, sarebbero emersi ulteriori contatti tra il Pecci ed il Trovato o il suo ambiente criminale. Del tutto generica è, infine, per il ricorrente la motivazione posta a sostegno della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

2.2.6 Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in merito al giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale applicata all'indagato. In proposito l'apparato giustificativo dell'ordinanza si riduce a mere clausole di stile risultando sostanzialmente apparente, non spiegando perché le ritenute esigenze cautelari non potrebbero essere fronteggiate attraverso misure meno afflittive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Forieri è inammissibile, mentre quello del Pecci è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Comuni ad entrambi i ricorsi - sebbene con finalità diverse, attesa la differente rilevanza della questione per la posizione dei due indagati - è la critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata in merito all'affermata natura mafiosa del sodalizio capitanato dal Trovato, profilo che può dunque trovare trattazione unitaria.

2.1 In proposito va innanzi tutto ribadito che l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto alla semplice associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (*ex multis* Sez. 1, n. 35627 del 18 aprile 2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253457; Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee e altri, Rv. 269747). In altri termini deve ritenersi elemento strutturale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. il fatto che dall'associazione promani forza intimidatrice, capace d'incutere timore e d'indurre assoggettamento e, conseguentemente, omertà. Perché si abbia un'associazione mafiosa è dunque necessario che il gruppo abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che si avvalga di tale forza, nella quale consiste il metodo mafioso di realizzazione del programma criminoso del sodalizio.

2.2 Si è così precisato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis c.p. non è sufficiente, pur dovendosene riconoscere la funzione rivelatrice del metodo mafioso, l'intimidazione interna (carattere normalmente presente in ogni consorterìa criminale), poiché elemento caratteristico dell'associazione mafiosa è proprio la proiezione esterna del metodo, essendo la capacità obiettivamente riscontrabile di assoggettamento e sopraffazione dei terzi con carattere potenzialmente diffuso in un dato ambito territoriale il carattere essenziale della forza intimidatrice (*ex multis* Sez.

5, n. 19141 del 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, Rv. 234403; Sez. 1 n. 29924 del 23 aprile 2010, Spartà, Rv. 248010; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269043; Sez. 6, n. 6933/19 del 04/07/2018, Audia, Rv. 275037). È pertanto necessario che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, sia pure limitatamente ad un determinato settore, un'effettiva capacità di intimidazione, sino ad estendere intorno a sé una diffusa percezione della sua efficienza nell'esercizio della forza, anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. Insomma, la capacità del sodalizio di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale, per quanto potenziale, deve essere comunque percepibile e percepita all'esterno, anche in assenza del suo attuale esercizio. Ciò peraltro non significa che il sentimento della forza intimidatrice promanante dal sodalizio debba essere generalizzato nel territorio di riferimento o che la sua effettività vada esclusa soltanto perché un singolo non si pieghi alla volontà dell'associazione ovvero eventualmente ne ignori financo l'esistenza.

2.3 Principi questi che certamente valgono nell'ipotesi della costituzione di una nuova struttura criminale – che è la fattispecie oggetto del provvedimento impugnato – rimanendo ai presenti fini irrilevante l'elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla necessità o meno dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice con riferimento alla variante della penetrazione in territori inediti di organizzazioni mafiose già radicate altrove attraverso la creazione di articolazioni, pure evocata nel provvedimento impugnato (in proposito si veda da ultima Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093).

2.4 Non è poi in dubbio che sia consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. Un., n. 10 del 28 marzo 2001, Cinalli e altri, Rv. 218376). E' peraltro necessario che tali reati, per la loro natura o per le peculiari modalità di consumazione per l'appunto, si rivelino effettivamente sintomatici dell'attuazione del programma di una associazione mafiosa piuttosto che di una normale associazione a delinquere.

2.5 Facendo buon governo di questi principi, il Tribunale ha ancorato la valutazione sulla qualificazione mafiosa dell'associazione di cui si tratta ad una serie di elementi oggettivi, logicamente ritenuti sintomatici della percezione anche all'esterno dell'ambiente malavitoso della forza intimidatrice del sodalizio, affermatosi



rapidamente ed in maniera aggressiva nel territorio viterbese quale "istituzione" criminale proiettata ad assumere nell'attualità un ruolo di spiccato rilievo ed a costituire una realtà con la quale ampi settori del tessuto economico, loro malgrado, si vedono costretti a confrontarsi in una posizione di soggezione. In tal senso i giudici del riesame, oltre alle stesse parole del Trovato, captate nel corso delle sue conversazioni con altri sodali - tra cui lo stesso Forieri - e rivelatrici della volontà di imporre al territorio di riferimento (le cui dimensioni, contrariamente a quanto eccepito, non rilevano) il metodo mafioso, hanno evidenziato come dalle dichiarazioni di alcuni imprenditori ed esponenti politici locali e soprattutto dall'impressionante campagna di attentati ed intimidazioni di vario genere riconducibile al sodalizio e dalle modalità delle singole azioni criminose, emerga in maniera convincente la necessità di qualificare come mafioso il metodo che caratterizza l'attività dell'associazione.

2.6 Come accennato, il ragionamento sviluppato nell'ordinanza impugnata appare logico e coerente alle risultanze indiziarie, nonché rispettoso dei principi elaborati da questa Corte. Per contro, sul punto, a tale apparato giustificativo entrambi i ricorrenti oppongono una meramente generica e perverso assertiva negazione della natura mafiosa del sodalizio - giacché l'esistenza di un contesto associativo nemmeno viene messa in discussione -, priva del necessario confronto critico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale e con il compendio probatorio che ne costituisce il riferimento, sostanzialmente nemmeno prese in considerazione nei ricorsi.

3. Venendo alle altre doglianze proposte dai ricorrenti e prendendo le mosse da quelle sviluppate con il ricorso del Forieri, manifestamente infondata e generica era l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di motivazione proposta con l'istanza di riesame, talché è irrilevante che il Tribunale non l'abbia specificamente affrontata, rigettandola implicitamente attraverso i plurimi riferimenti operati alla motivazione del provvedimento impugnato.

3.1 Quanto alla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, il ricorrente si confronta in maniera solo intermittente con il compendio probatorio valorizzato in tal senso dai giudici del riesame, talché le sue censure sul punto risultano intrinsecamente generiche proprio perché prive della necessaria correlazione con l'intero apparato argomentativo articolato dall'ordinanza. Non di meno, risultano meramente assertivi e sostanzialmente versati in fatto i rilievi concernenti il valore indiziaro dei rapporti del Forieri con i Bonavota, mentre, quanto all'incontro con "zio Tony", l'episodio è stato evocato dal Tribunale solo al fine di evidenziare come l'indagato conservi stretti rapporti con l'ambiente calabrese, circostanza peraltro valorizzata più *ad colorandum* che altro nell'economia del discorso

giustificativo, incentrato soprattutto sugli esiti dell'attività intercettativa. Che poi quelle del Forieri nei confronti del Trovato fossero mere millanterie, come sostenuto nel ricorso, è giudizio apodittico che il ricorrente formula senza ancorarlo ad alcun elemento concreto. Né egli si premura di confutare nello specifico l'interpretazione che delle conversazioni captate il provvedimento impugnato fornisce. In tal senso il Tribunale ha tra l'altro sottolineato come l'organicità del Forieri al sodalizio emerga, tra l'altro, dall'intercettazione dell'8 ottobre 2017, nella quale il Trovato esplicitamente, parlando con altri, attesta l'appartenenza dell'indagato al suo gruppo, conversazione nemmeno considerata dal ricorrente. Quanto poi al carattere armato dell'associazione le doglianze proposte con il ricorso si rivelano del tutto generiche e viziate in radice da un confronto del tutto parziale con il compendio indiziario in tal senso valorizzato dal Tribunale.

3.2 Parimenti generiche sono le censure avanzate con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi del concorso del Forieri nella tentata estorsione ai danni del Camilli. Posto che il ricorrente non contesta la ricostruzione effettuata dal Tribunale in merito all'attribuibilità dell'episodio criminoso al Trovato ed al suo sodalizio, meramente assertive si rivelano le obiezioni relative all'interpretazione delle conversazioni tra quest'ultimo e l'indagato intercettate il 12 maggio 2018. Il ricorrente infatti non indica quali sarebbero le ragioni della affermata manifesta illogicità della motivazione resa sul punto dai giudici del riesame, se non eccependo come il Forieri non abbia partecipato alla fase ideativa dell'intimidazione ordita ai danni del Camilli e del figlio. Rilievo intrinsecamente inconsistente, posto che il ruolo dell'indagato nella vicenda è stato ricostruito in maniera coerente al contenuto delle menzionate intercettazioni (che rivelano l'evidente contributo progettuale e decisionale offerto dal Forieri al piano criminoso ed anche quello materiale, avendo partecipato all'acquisto delle teste d'animale poi recapitate al figlio dell'imprenditore), rimanendo dunque irrilevante che questo sia stato o meno limitato ad un segmento dell'azione una volta – si ripete, del tutto logicamente sulla base delle risultanze acquisite – accertata la sua effettività.

3.3 Con riguardo al favoreggiamento del Trovato in occasione dell'attentato ai danni della Grazini Traslochi, le censure del ricorrente si limitano esclusivamente ad eccepire l'incompatibilità e contraddittorietà della contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con la ritenuta intraneità del Forieri all'associazione. Incompatibilità che questa Corte ha già avuto modo di negare, evidenziando come sia configurabile il concorso tra il reato di associazione mafiosa e quello di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 l. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.) quando la condotta di favoreggiamento si riferisca alla copertura di un singolo

09

reato fine, come contestato nel caso di specie (Sez. 1, n. 48190 del 23/10/2013, Tegano, Rv. 257670).

3.4 Alla rilevata inammissibilità del ricorso del Forieri consegue pertanto la condanna dell'indagato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

4. Passando al ricorso proposto nell'interesse del Pecci, manifestamente infondata è anzitutto l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo in merito all'utilizzabilità dell'annotazione redatta dal Brig. Favilla sulle confidenze rilasciategli dal Guidozi. Infatti, come ricordato anche dall'ordinanza impugnata, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni spontanee di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato o in una annotazione di polizia giudiziaria, ancorchè non oggetto di verbalizzazione (*ex multis* Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261093; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155). Né è invocabile in senso contrario il divieto di cui al quarto comma dell'art. 195 c.p.p., che non opera nella fase cautelare e comunque al di fuori dell'assunzione nel dibattimento della prova.

4.1 Nel resto il primo motivo di ricorso è infondato ed in molti punti inammissibile. Le doglianze del ricorrente, mirate a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione ai danni del Guidozi, sono innanzi tutto viziate in radice da un approccio atomistico non solo alle risultanze processuali valorizzate dal Tribunale, ma altresì ai fatti oggetto d'inculpazione, frutto di una arbitraria ed interessata lettura degli atti che, in ogni caso, rivelano il tentativo di dialogare direttamente con il compendio indiziario, pretermettendo il doveroso confronto con l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, il quale invece tale lettura - già prospettata nella sua sostanza in sede di riesame - ha motivatamente confutato.

4.2 In tal senso è innanzi tutto priva di qualsiasi fondamento l'obiezione per cui nemmeno sussisterebbe il reato contestato per il difetto del profitto e del danno necessari per la sua configurabilità. In proposito il Tribunale ha motivatamente evidenziato come dall'annotazione del Favilli, ma soprattutto dalle stesse dichiarazioni verbalizzate in seguito dal Guidozi, emerga chiaramente che questi, a seguito delle pressioni subite ad opera del Trovato e del Pecci, abbia rinunciato all'iniziativa intrapresa nei confronti dell'indagato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la non corretta somministrazione di un trattamento estetico. Il fatto dunque che il Pecci già avesse restituito il prezzo pagato per il trattamento o che la persona offesa, in proprio e attraverso la lettera del proprio legale, avesse annunziato l'intenzione di



sottoporsi a visita dermatologica, contrariamente a quanto surrettiziamente sostenuto nel ricorso, non è la prova dell'intervenuta o ipotizzata composizione amichevole della controversia, atteso che dalle stesse parole del Guidozi riportate nel provvedimento impugnato emerge in maniera chiara ed incontrovertibile che la stessa si è conclusa esclusivamente perché questi ha rinunciato a coltivare le proprie pretese, con proprio danno e correlativo profitto per l'indagato.

4.3 Parimenti destituita di qualsiasi fondamento è l'obiezione per cui il Guidozi non sarebbe stato intimidito. Obiezione che si basa sul fatto che questi, durante l'incontro con il Trovato ed il Pecci, avrebbe reagito con veemenza al tentativo di farlo desistere dalle sue iniziative e che nell'occasione della precedente visita da parte degli emissari albanesi egli non sarebbe rimasto intimorito. Orbene, anche laddove inizialmente la persona offesa non avesse colto l'effettiva portata dei segnali che gli venivano indirizzati e delle pressioni cui veniva sottoposto, è altrettanto indubbio che ciò ha semplicemente portato il Trovato ed il Pecci a rendere più esplicita l'intimidazione attraverso il legale del Guidozi. E, come detto, a questo punto il "messaggio" – che pure ancora non si era tradotto in alcun atto violento – ha raggiunto il suo obiettivo, intimorendo la vittima a tal punto che la stessa non solo ha rinunciato alle proprie pretese, ma si è altresì premurato di comunicarlo prontamente al Trovato invitandolo nel suo ristorante ed offrendogli il pranzo e dimostrando così di riconoscerne l'autorità criminale. Ed in proposito del tutto inconsistente è il tentativo del ricorrente di svalutare il significato indiziario dell'annotazione del Favilli, posto che lo stesso omette di considerarne il contenuto nella sua interezza, come invece ha fatto il Tribunale evidenziando come al militare il Guidozi, dopo essersi consultato con il proprio legale, aveva effettivamente riferito di sentirsi intimorito dal coinvolgimento nella vicenda del Trovato. Quanto invece al tentativo della persona offesa di riconciliarsi con quest'ultimo, il ricorso nemmeno si confronta con quanto sul punto motivato dai giudici del riesame sulla base degli esiti delle intercettazioni.

4.4 Evidente è poi il tentativo del ricorrente di travalicare i limiti del sindacato di legittimità, laddove propone una rilettura del compendio indiziario tesa ad attribuire al solo Trovato l'ideazione e l'attuazione dell'attività di intimidazione. Rilettura che invero il ricorrente già aveva sottoposto al Tribunale e che quest'ultimo ha ampiamente confutato con motivazione coerente alle risultanze procedurali esposte e della quale il ricorrente non evidenzia i limiti logici ed, in parte, nemmeno tiene conto. Peraltro l'alternativa ricostruzione dei fatti si fonda sull'assunto che il Trovato si sarebbe spontaneamente intromesso nella controversia, desumendo la circostanza da frammenti di conversazioni estrapolati dalle intercettazioni (che i giudici del riesame avrebbero trascurato), del tutto decontestualizzati e di cui non viene consentito a

questa Corte di apprezzare l'effettiva portata non essendo le stesse state riportate o allegate integralmente. Non solo, la tesi difensiva, lungi dallo spiegare razionalmente perché il Trovato avrebbe dovuto assumere tale iniziativa, cerca di stravolgere l'ineludibile dato oggettivo costituito dal fatto che questi ed il Pecci si siano recati insieme ad incontrare il Guidozi (e che quest'ultimo, come dallo stesso riferito al Favilli, percepì comunque il tentativo di intimidirlo, tanto da descrivere il "calabrese" come il "guardaspalle" dell'indagato), sostenendo che il primo si fosse trovato casualmente nell'esercizio gestito dal secondo quando giunse la missiva dell'avv. Sinatora, senza peraltro precisare da quale atto d'indagine emergerebbe tale circostanza. Peraltro sul punto il ricorso omette di confrontarsi con un brano della conversazione tra il Pecci ed il Trovato, invece logicamente valorizzata dai giudici del riesame al fine di dimostrare che il primo si era "rivolto" al gruppo criminale guidato dal secondo per risolvere la situazione. Ancora, la ricostruzione prospettata dal ricorrente elude l'ulteriore dato per cui, ancor prima dell'incontro a tre, il Guidozi aveva ricevuto gli emissari del Trovato (che non si comprende a che titolo avrebbe inviato, se effettivamente il Pecci non avesse richiesto il suo intervento), mentre del tutto arbitrario, sulla base del dialogo riportato nell'ordinanza, è il tentativo di segmentare la dinamica di tale incontro, rivendicando una sorta di estraneità "morale" del Pecci allo scambio verbale intervenuto tra il Trovato e il Guidozi.

4.5 Nemmeno il fatto – fedelmente riportato nel provvedimento impugnato – che l'indagato abbia cercato di moderare la reazione intimidatoria prospettata dal Trovato – certamente contrariato per non essere riuscito con la sua mera presenza a ridurre a più miti consigli la vittima – assume il significato pregnante attribuitogli nel ricorso. Infatti, dal dialogo captato risulta che il Pecci si sia limitato a raccomandare una risposta equilibrata, senza insistere a fronte della decisione dimostrata dal suo sodale di passare anche alle vie di fatto e comunque senza dissociarsi da tale disegno. Soprattutto il Tribunale ha evidenziato come il Pecci abbia comunque insistito nel progetto di fare pressione sulla persona offesa ("Famolo con calma"), avvallando l'idea del Trovato di intimidire il Guidozi per il tramite dell'avv. Sinatora, come puntualmente avvenuto. Né ha qualche rilievo, come obiettato, che il centro estetico dell'indagato fosse assicurato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici del riesame non hanno ignorato la circostanza, ma logicamente l'hanno ritenuta ininfluenza, alla luce del fatto che il Pecci ha dimostrato di non volersi avvalere della copertura assicurativa, cercando di costringere il Guidozi ad accontentarsi del rimborso del prezzo dei trattamenti somministrati. Quale sia stato il motivo di tale scelta (preoccupazione per le eventuali conseguenze contrattuali, estraneità del sinistro alla copertura assicurativa, desiderio di non darla vinta al Guidozi,

convinzione di non avere alcuna responsabilità nel danno subito da quest'ultimo) è dunque ininfluenza.

5. Infondato è anche il secondo motivo. Già si è detto dell'inconsistenza delle obiezioni difensive circa la natura mafiosa del sodalizio del Trovato e dunque del metodo con il quale è stata eseguita l'estorsione. Invero il ricorrente propone una lettura dell'art. 416-bis c.p. che presuppone, sul piano criminologico, una visione quasi "mitologica" del fenomeno mafioso, riscontrabile solo laddove l'organizzazione criminale realizzi un condizionamento talmente pervasivo ed asfissiante di un determinato ambito territoriale e di chi lo abita da risultare una sorta di potere assoluto. Non solo questa non è nemmeno la realtà con cui si è confrontato il legislatore del 1982, ma nulla di tutto ciò traspare dalla norma citata e men che meno dall'elaborazione giurisprudenziale che si è affinata negli anni, anche al fine di adattare l'interpretazione all'effettivo profilo dell'evoluzione del fenomeno. Ciò detto non è in dubbio che l'indagato ed il suo complice abbiano agito con metodo mafioso, sfruttando la forza intimidatrice promanante dal sodalizio del Trovato. Dimentica infatti il ricorrente che l'estorsione è stata consumata e cioè, come già illustrato, che il Guidozi infine si è piegato alle illecite pressioni e che ciò è avvenuto senza ricorrere alla violenza - pure messa in conto -, ma semplicemente perché il proprio legale gli ha prospettato la pericolosità dei soggetti a cui il Pecci si era rivolto e dei rischi che ne conseguivano. E' dunque irrilevante che la persona offesa non abbia ceduto già ai più blandi approcci inizialmente messi in campo e che, pertanto, in tale fase egli non avesse compreso la caratura di chi spalleggiava il Pecci o anche solo che avesse deciso di non cedere, giacché è stato sufficiente rendere più concreta la minaccia affidandosi al subdolo espediente di veicolarla attraverso persona sua di fiducia - e dunque, si ripete, senza necessità di ricorrere ad atti di violenza - perché la stessa cedesse. Mentre il fatto che il Guidozi non avesse dimostrato alcun timore dell'indagato rappresenta plasticamente il perché l'indagato si sia rivolto al Trovato per conseguire l'obiettivo che si era prefisso. In tal senso logicamente il Tribunale ha ritenuto che egli abbia agito nella consapevolezza dello spessore criminale di quest'ultimo, confidando proprio nella sua capacità di intimidazione. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui la configurabilità dell'aggravante presupporrebbe necessariamente il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa. Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, l'art. 7 l. n. 203/1991, ora trasfuso nell'art. 416-bis.1 c.p., contempla due ipotesi distinte, l'una oggettiva e l'altra soggettiva, talché l'aggravante rimane integrata anche attraverso il solo ricorso al metodo mafioso ed in assenza di intenti agevolativi dell'associazione sottostante (*ex multis* Sez. 6, n. 550/19 del 31/10/2018, Faraci, Rv.

274936; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio ed altro, Rv. 197430).

6. Il terzo motivo è parimenti infondato nel suo complesso. Innanzi tutto deve rammentarsi che il reato per cui si procede rientra tra quelli elencati dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p., in riferimento ai quali vige la presunzione di sussistenza di tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 prevista dal terzo comma del successivo art. 275 dello stesso codice. Ne consegue che spetta al ricorrente evidenziare quali siano gli elementi idonei a superare tale presunzione eventualmente trascurati dai giudici del riesame. I rilievi in proposito svolti con il ricorso non sono però in grado di dimostrare l'inoperatività di tale presunzione e l'inidoneità della motivazione fornita dal Tribunale sul punto. Infondate sono in tal senso le diffuse argomentazioni fondate sulla riproposizione di quella che, come si è avuto modo di illustrare, è solo una strumentale e soggettivamente interessata lettura del compendio indiziario. Non di meno, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il fatto che il Guidozi sia stato assunto a sommarie informazioni non è certo valido presupposto per l'esclusione di tale esigenza cautelare, atteso che il pericolo di cui si tratta è quello legato all'assunzione dibattimentale della prova. Con riguardo invece al pericolo di recidivanza, il ricorrente non si compiutamente confrontato con il ragionamento svolto dai giudici del riesame a supporto del fondamento della presunzione di cui si è detto. Infatti il Tribunale non si è limitato ad evocare la circostanza relativa alla promessa del Pecci di mettersi a disposizione del Trovato per una questione di interesse di quest'ultimo - il che comunque, anche in assenza della prova che tale promessa abbia avuto un seguito, è comunque un fatto tutt'altro che irrilevante, giacché dimostra come il Trovato non sia intervenuto per mera "amicizia" e come l'indagato fosse consapevole di dover pagare un prezzo per il suo intervento -, ma soprattutto ha ricordato come - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - egli già in passato si era rivolto al complice per risolvere un altro problema attinente ad un furto che aveva subito. Argomento rimasto incontestato e che logicamente l'ordinanza valuta sia per evidenziare la consapevolezza da parte dell'indagato di chi fosse realmente il Trovato - giacché non si comprende come altrimenti egli avrebbe potuto sperare nel positivo esito del suo interessamento - sia per sottolineare una certa disinvolta abitudine del Pecci ad utilizzare il sodalizio per accomodare le proprie questioni personali. In tale ottica è pertanto logica e non contraddittoria la sottolineatura della risalenza della conoscenza tra il Pecci ed il Trovato, giacché non risulta - né il ricorrente lo ha eccepito - che il Guidozi si sia mai rivolto a quest'ultimo per analoghi scopi. L'incesuratezza e la titolarità di un'attività commerciale sono dunque stati implicitamente e per nulla

illogicamente ritenuti elementi recessivi ai fini della dimostrazione del pericolo di cui si tratta, tanto più che il reato è connesso proprio allo svolgimento di tale attività.

7. Coglie invece nel segno il quarto motivo. La presunzione di adeguatezza prevista dal citato terzo comma dell'art. 275 c.p.p. riguarda esclusivamente la custodia cautelare in carcere, sicchè, una volta che il giudice della cautela abbia ritenuto che gli elementi a disposizione consentano di ritenerla superata, deve ritenersi ripristinato l'onere di una più esauriente motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato la scelta di una misura più o meno afflittiva. Ed in tal senso non è dubbio che il Tribunale non abbia assolto tale onere, trincerandosi dietro meri enunciati astratti e non si sia confrontato con le risultanze in atti. In proposito va rilevato che incensuratezza e svolgimento abituale di un'attività lavorativa lecita sono elementi che dovevano essere considerati dai giudici del riesame, anche solo per escluderne la rilevanza ai fini della valutazione sulla possibile idoneità di misure anche non custodiali ad arginare le rassegnate esigenze cautelari. Limitatamente a tale ultimo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Pecci Manuel limitatamente all'adeguatezza della misura applicata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di Forieri Luigi, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/5/2019

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Gerardo Sabeone



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE